

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel novembre 2007 il ricorrente contraeva un prestito personale per un importo di € 15.000, da rimborsare in n. 72 rate mensili dell'importo di € 304. A seguito della riduzione dell'orario di lavoro per la crisi dell'azienda presso la quale era dipendente, il ricorrente chiedeva all'intermediario una revisione del piano di ammortamento del prestito, in considerazione della situazione di grave disagio economico.

Con successiva lettera del 18/9/2009, un'associazione di consumatori, in rappresentanza del ricorrente, diffidava l'intermediario a provvedere alla rinegoziazione del finanziamento ai sensi del D.L. n. 93 del 27/5/2008, evidenziando – tra l'altro – che il suo assistito aveva, fino al provvedimento di riduzione dell'orario di lavoro, regolarmente pagato le rate per un totale di 25 mensilità.

A tale richiesta, l'intermediario non forniva alcun riscontro.

Con il ricorso, pervenuto in data 24/12/2009, l'esponente – anche a nome della coniuge che aveva aderito all'atto, in qualità di cointestataria del rapporto – chiedeva l'intervento dell'ABF per ottenere la riduzione dell'importo delle rate mensili, a causa del collocamento in cassa integrazione per riduzione dell'orario di lavoro. Con nota del 29 dicembre 2009, l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni, precisando che il cliente non aveva titolo ad avanzare pretese per la sospensione dei pagamenti o la riduzione delle rate, difettando taluni presupposti quali il "pagamento a mezzo RID bancario" e la "regolarità con il rimborso delle rate".

Nel corso della riunione del 2 marzo 2010, questo Collegio di Napoli – *“ritenuto che notoriamente risulta in atto una convenzione tra il gruppo bancario cui appartiene l'intermediario e le principali associazioni di consumatori, la quale prevede la possibilità di*



rinegoziazione dei prestiti personali” - deliberava di sospendere la procedura, invitando la resistente a produrre copia della indicata convenzione.

In esito alla richiesta, la società finanziaria faceva tenere copia di un comunicato stampa diramato dalla capogruppo, avente ad oggetto il *“Pacchetto anticrisi Consumer Lab: soluzioni per 100 mila famiglie”*, precisando che, comunque, l’istanza del ricorrente non appariva accoglibile *“stante la forma di pagamento a mezzo bollettini postali e la mancanza di regolarità nel rimborso storico delle rate secondo il piano di ammortamento”*. In merito all’integrazione documentale sollecitata all’intermediario, forniva puntuali controdeduzioni il ricorrente.

DIRITTO

Occorre preliminarmente precisare che la richiesta avanzata dal ricorrente (per il tramite dell’associazione di consumatori) e la risposta formulata dall’intermediario (in sede di controdeduzioni), fanno riferimento a disposizioni legislative e ad istituti normativi differenti. La richiesta dell’associazione richiama il D.L. n. 93 del 27/5/2008 per fondare la pretesa a una rinegoziazione del contratto di finanziamento, mentre l’intermediario ha respinto la richiesta di rinegoziazione, facendo riferimento alle agevolazioni previste dal *“decreto anticrisi”*, identificabile nel D.L. n. 185/2008. Entrambe le misure, però, non possono trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa (prestiti personali), essendo riferite alla *“cd. rinegoziazione dei mutui”* per l’acquisto dell’abitazione principale.

Non apparendo, quindi, azionabile alcuno dei meccanismi di adeguamento del contratto di finanziamento previsti dalla recente legislazione, il Collegio – per inquadrare correttamente la vicenda sottoposta al suo esame – ha ritenuto necessario acquisire *“una convenzione stipulata dal gruppo (di cui fa parte l’intermediario) con le principali associazioni di consumatori”*.

All’esito dell’esibizione (si tratta del cd. *“Pacchetto anticrisi Consumer Lab: soluzioni per 100mila famiglie”*) è stato possibile riscontrare che la stessa convenzione prevede espressamente – relativamente ai prestiti personali come quelli erogati dall’intermediario al ricorrente – la possibilità di richiedere la sospensione dei pagamenti fino a 6 mesi e la riduzione dell’importo della rata fino al 2% del capitale residuo.

Al riguardo, però, l’intermediario ha sostenuto che neanche tali *“benefici convenzionali”* possono essere applicati nel caso di specie, per mancanza delle condizioni previste, *“stante la forma di pagamento a mezzo bollettini postali e la mancanza di regolarità nel rimborso storico delle rate secondo piano di ammortamento”*.

Tuttavia, a parere del Collegio, dalla documentazione esibita in atti si evince il contrario, tant’è che l’originario contratto di finanziamento prevede espressamente fra le modalità di rimborso (pagamento) prescelte la *“procedura RID”*, e risultano esibite le ricevute di pagamenti effettuati tempestivamente – a mezzo di bollettini postali, tale modalità presentandosi evidentemente accettata dalla controparte in sostituzione di quella contrattualmente convenuta – dal ricorrente per tutto il 2009, fino a quando, cioè, non è stata inoltrata la richiesta di sospensione dei pagamenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto la resistente nulla ha prodotto, limitandosi ad una generica affermazione contraria.

Ritiene il Collegio che, oltre alla convenzione citata, la quale risulta qui concretamente applicabile (così da vincolare l'intermediario), sia da tenere conto, nel caso di specie, dell'operatività dell'art. 1375 c.c., che impone ai contraenti di attenersi al criterio della buona fede nell'esecuzione del contratto.

Detta disposizione viene ormai sempre più spesso richiamata – ed un simile richiamo pare opportuno anche nel caso di specie – a fondamento del rimedio manutentivo del vincolo contrattuale, che intervenga in fase di esecuzione per superare – in una doverosa prospettiva collaborativa – squilibri rivenienti da circostanze sopravvenute.

P. Q. M.

Il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto ad applicare per quanto di ragione le “misure concrete [...] in soccorso dei clienti in difficoltà”.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI